

STATUTO

ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOCERA INFERIORE SA VIA
VITOLO 4

Numero REA: SA - 289655

Codice fiscale: 03327340653

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo;	2
---	---

	* * * * *	
	STATUTO "Archè Cooperativa Sociale"	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita la società Cooperativa Sociale "Arché Coopera-	
	tiva Sociale".	
	Art. 2 - Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Nocera Inferiore	
	(SA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-	
	guita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazio-	
	ni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spet-	
	ta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in co-	
	mune diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno es-	
	sere istituite o soppresse con semplice decisione dell'orga-	
	no amministrativo.	

	3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4 - Durata	
	4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da e-	
	sercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi	
	mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7)	
	dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capita-	
	le sociale.	
	Art. 5 -Scopo ed Oggetto	
	5.1 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono persegui-	
	re è quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, psi-	
	co-pedagogici, educativo-culturali e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	

	forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento approvato ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguen-	
	temente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperati-	
	va e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle	
	leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti in-	
	terni.	
	5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la coopera-	
	tiva deve rispettare il principio della parità di trattamen-	
	to.	
	5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi non soci.	
	5.4 La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta e disci-	
	plinata dai principi di mutualità. La cooperativa si propone	
	di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo u-	
	nitario italiano. Perciò stesso la cooperativa, su delibera-	
	zione del consiglio di amministrazione, potrà aderire ad una	
	delle associazioni nazionali di categoria ed alla relativa	
	associazione periferica, regionale o provinciale, nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale, nonché agli altri	
	organismi economici e sindacali che propongono iniziative di	
	attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di	
	servizio.	
	5.5 La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge 8 no-	

	vembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità finalizzato alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, at-	
	traverso un'attività di gestione di servizi so-	
	cio-assistenziali, socio-sanitari, psico-pedagogici, educativo-c	
	ulturali.	
	La cooperativa si propone di istituire una serie di servizi	
	a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, in	
	via prioritaria ma non esclusiva per rispondere ai bisogni	
	di minori evasori dell'obbligo scolastico o a rischio, giova-	
	ni disagiati, proponendosi un'azione di prevenzione e di re-	
	cupero attraverso la realizzazione di progetti indirizzati	
	sia a minori sia al loro nucleo familiare.	
	La Cooperativa, più precisamente, per realizzare i propri	
	scopi sociali, in modo organico ed adeguato alle esigenze	
	della persona, intende gestire in proprio o per conto terzi:	
	servizi di assistenza a persone svantaggiate (minore, giova-	
	ne, anziano, disabile, tossicodipendente, detenuto, immigra-	
	to, emarginato e bisognoso in genere), attraverso anche il	
	ricorso alla famiglia, quando possibile;	
	attività di assistenza domiciliare, alternative alla istitu-	
	zionalizzazione, oppure attività di assistenza realizzate in	
	strutture di servizio e di accoglienza, di sostegno e di ria-	
	bilitazione, appositamente allestite o messe a disposizione	
	da Enti pubblici o privati, nonché attraverso centrali opera-	

	tive predisposte per la teleassistenza, il telecontrollo ed	
	il telesoccorso;	
	attività di socializzazione per animare il tempo libero e mi-	
	gliorare la qualità della vita, gestendo centri diurni, a	
	scopi sociali, culturali, sportivi e ricreativi con l'istitu-	
	zione di corsi vari;	
	corsi di formazione per aggiornamento, qualificazione e ri-	
	qualificazione, nonché attività di consulenza per soci, di-	
	pendenti, operatori del pubblico e del privato sociale, u-	
	tenti dei servizi;	
	studi e ricerche sul territorio locale e nazionale per indi-	
	viduare ed evidenziare i nuovi bisogni della collettività,	
	collaborando con gli Enti pubblici e privati per elaborare	
	risposte concrete;	
	attività di sensibilizzazione del territorio e delle istitu-	
	zioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità	
	nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati;	
	attività editoriali di divulgazione e pubblicazione a mezzo	
	stampa o audiovisivo o altro strumento di comunicazione e di	
	informazione sui problemi riguardanti i soggetti in diffi-	
	coltà;	
	partecipazione a Cooperative sociali, per il finanziamento e	
	lo sviluppo delle loro attività;	
	ogni attività che possa ritenersi conciliabile con le fina-	
	lità sociali, anche se non specificamente menzionata.	

	Con l'ammissione a soci di persone svantaggiate ex art. 4	
	L.381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, la	
	società potrà completare il percorso di reinserimento socia-	
	le svolgendo attività di inserimento lavorativo (lettera b	
	ex art.1 L.381/91) funzionalmente collegate con quelle di	
	cui ai commi precedenti, a favore di quei soggetti che vivo-	
	no condizioni di svantaggio per i quali tali attività sono	
	necessarie per l'efficace raggiungimento delle finalità del-	
	la cooperativa.	
	Per tali soggetti l'efficace raggiungimento delle finalità	
	della cooperativa potrà essere compiuto attraverso la promo-	
	zione, la realizzazione e la gestione di attività produttive	
	- agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servi-	
	zi - rispondenti alle capacità ed alle attitudini dei singo-	
	li. In dette attività la percentuale di persone svantaggiate	
	impegnate non potrà essere inferiore a quella fissata dalla	
	legge (comma 2 ex art. 4 L.381/91).	
	5.6 La cooperativa, per raggiungere i suoi scopi sociali,	
	potrà:	
	- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale	
	o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,	
	nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali, mobilia-	
	ri, immobiliari e finanziarie inerenti ad essi;	
	- acquistare, chiedere in concessione o comunque acquisire	
	ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc.,	

	terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la	
	realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e	
	le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e/o comunque attinenti direttamente o indi-	
	rettamente ai medesimi;	
	- usufruire dei contributi e delle agevolazioni previste dal-	
	le leggi nazionali e regionali che disciplinano l'assistenza	
	sociale in generale e quella socio-sanitaria in particolare,	
	erogati dagli Enti pubblici e privati;	
	- ricevere e utilizzare sussidi, donazioni, sovvenzioni e	
	provvidenze di Enti pubblici e privati, di organi dello Sta-	
	to e di quanti siano disponibili ad offrire contributi;	
	- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni	
	per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;	
	- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, prefe-	
	ribilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi sco-	
	po di coordinamento e di facilitazione per l'accesso al cre-	
	dito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fide-	
	iussioni;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione aziendale, nonché adottare procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammo-	
	dernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del	
	31/01/1992 ed eventuali norme di modifica e integrazione.	
	Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà	

	altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività di-	
	sciplinata da apposito regolamento per la raccolta del ri-	
	sparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n.	
	127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pub-	
	blico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della coo-	
	perativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo	
	dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà ec-	
	cedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale	
	sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio ap-	
	provato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio	
	sociale qualora almeno il trenta per cento del monte comples-	
	sivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia banca-	
	ria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'e-	
	lenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n. 385/1993 (il	
	tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'I-	
	talia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazio-	
	ne delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le opera-	
	zioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di	
	realizzare l'oggetto sociale ed in modo non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico. La cooperativa potrà altresì e-	
	mettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 del-	
	la legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leg-	

	gi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del	
	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e	
	a quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà i-	
	noltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili,	
	attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'im-	
	pegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'at-	
	tività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni	
	stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta	
	dall'ente concedente.	
	5.7 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se succes-	
	sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la pro-	

	pria attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperati-	
	va.	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	Art. 7 - Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2 Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	

	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	
	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In	
	considerazione della peculiare posizione giuridica del socio	
	lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci operatori	
	8.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una cate-	
	goria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consi-	
	glio di amministrazione può ammettere alla categoria dei so-	

	ci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazio-	
	ne, in conformità con quanto previsto da apposito regolamen-	
	to, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	8.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previ-	
	sto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci or-	
	dinari, in relazione ai costi di formazione professionale o	
	di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	

	8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	
	8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, alla scadenza del suddet-	
	to termine.	
	8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenen-	
	te alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 16 del presente statuto, le seguenti:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento del-	
	la sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	

	ordinari.	
	8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima del-	
	la scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Orga-	
	no amministrativo che deve verificare la sussistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della doman-	
	da, notificare all'interessato la deliberazione di esclusio-	
	ne.	
	Art. 9 - Soci volontari	
	9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nel-	
	la cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rim-	
	borso spese effettivamente sostenute e documentate sulla ba-	

	se dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	9.5 Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazio-	
	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanzia-	
	ri	
	10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secon-	
	do la disciplina prevista per le società per azioni.	
	10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi della	
	legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remune-	
	razione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella	
	stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli u-	
	tili. Il socio sovventore sottoscrive quote nominative tra-	
	sferibili del valore unitario di euro 1000,00. I soci sovven-	
	tori possono essere nominati amministratori ma la maggioran-	
	za degli amministratori deve essere costituita da soci ordi-	
	nari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovven-	
	tori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sotto-	
	scritte dagli altri soci in sede di liquidazione della coope-	
	rativa.	
	10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forn-	

	ti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e	
	seguenti.	
	10.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti	
	privi di diritti di amministrazione solo a investitori quali-	
	ficati.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto di-	
	verso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codi-	
	ce fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	

	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-	
	prezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In	
	questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua successiva convocazione.	
	11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 12 - Quote	
	12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore a euro 50,00.	
	12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei ca-	
	si previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	

	di amministrazione.	
	Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	13.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dall'organo amministrativo.	
	13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Art. 14 - Vincoli sulle quote	
	14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	

	che i soci contraggano con la medesima.	
	14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Art. 15 - Recesso	
	15.1 Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	
	sferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause	
	di recesso previste dal presente statuto;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nello statuto;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono dar-	

	ne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi il tribunale.	
	15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualisti-	
	ci tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 16 - Esclusione del socio	
	16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società;	
	nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma,c.c..	
	16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministrato-	
	ri.	
	16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	
	16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16-bis - Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 17 seguente.	
	Art. 17 - Liquidazione della quota	
	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione al-	
	le perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sen-	
	si degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquida-	
	zione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può	
	essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	

	18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	19.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ri-	
	strutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il	
	finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammoder-	
	namento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti	
	dei titolari di strumenti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3 ;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono esse-	

	re ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della	
	società, né all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	euro 50,00.	
	L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguen-	
	ti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del dirit-	
	to di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su propo-	
	sta motivata degli amministratori.	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione banca-	
	ria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere so-	
	stituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	

	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-	
	plica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464	
	c.c..	
	20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; copia della relazione e delle osserva-	
	zioni deve essere depositata nella sede della società almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano pren-	
	derne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successi-	
	vo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridur-	
	re il capitale in proporzione alle perdite accertate. In man-	
	canza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il	
	revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la	
	riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5 , il	

	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrati-	
	vo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare	
	la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del me-	
	desimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21 - Riserva legale, statutaria e volontaria	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	Art. 22 - Divieti	
	22.1 E' fatto divieto alla cooperativa:	
	di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	
	23.1 L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	

	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	23.3 L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta	
	giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. In sede	
	di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea deter-	
	mina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.	
	22 , la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei	
	precedenti punti 21.1 e 21.2 .	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	

	petenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla to-	
	talità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale o del reviso-	
	re;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo e nello statuto o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci.	
	24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)	
	del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme	
	di cui al successivo art. 26 .	
	24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 , oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori del Consiglio di Amministrazione o un numero di soci	
	che rappresentano almeno un terzo del capitale socia-	

	le, devono essere adottate mediante deliberazione assemblea-	
	re, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	
	voto.	
	Art. 25 - Diritto di voto	
	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute. I so-	
	ci sovventori hanno diritto ad un voto per ogni quota posse-	
	duta, fino ad un massimo di cinque voti. I voti spettanti a	
	tutti i soci sovventori non possono superare un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci. Gli strumenti finanziari offer-	
	ti in sottoscrizione ai soci cooperatori non comportano di-	
	ritto di voto.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto.	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3 , sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione	

	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	l'argomento oggetto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	l'indicazione dei soci consenzienti;	
	l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta de-	
	gli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che aste-	
	nuti che contrari.	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scrit-	
	to dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	l'argomento della decisione;	
	il contenuto della decisione;	
	il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmet-	
	tere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno e-	
	sprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	

	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori del Consi-	
	glio di Amministrazione o un numero di soci che rappresenta-	
	no almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei so-	
	ci debbono essere adottate mediante deliberazione assemblea-	
	re nel rispetto del metodo collegiale.	
	27.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territo-	

	rio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, mediante avviso contenente il giorno, l'ora,	
	il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato	
	a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci,	
	almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso	
	di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri	
	mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di te-	
	lefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	e che risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avvi-	
	so di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luo-	
	go, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c..	

	A tal fine,il presidente del consiglio d'amministrazione,uno	
	degli amministratori a ciò delegato,ovvero un socio a ciò de-	
	signato,dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri ammi-	
	nistratori e sindaci,l'intenzione di riunirsi in assemblea	
	totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di que-	
	sti, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenu-	
	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	

	to atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal presidente	
	dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci, né alle società da esse controllate	
	o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o	
	di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano <i>almeno</i> un	
	quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera	
	a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d)	
	ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevo-	

	le dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.	
	28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.. Gli ammini-	
	stratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza	
	di cui all'art. 2390 c.c..	
	28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca	
	o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in	
	ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero per giu-	
	sta causa. È ammessa la rieleggibilità.	
	28.5. Nel caso in cui per qualsiasi causa viene meno anche	
	la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio	
	d'amministrazione.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	

	28.6. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il	
	presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un se-	
	gretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto nel successivo punto 29.2 , sono adottate me-	
	diante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La con-	
	sultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effe-	
	tuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il te-	
	lex e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5, c.c. e dall'art. 2544, comma 1, c.c. ovvero quando lo	
	richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovve-	
	ro in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-	
	te statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione	
	debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A	
	tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	

	dente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	
	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado	
	di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel libro soci degli amministratori.	
	Art. 30 - Competenze degli amministratori	
	30.1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai	
	soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	

	30.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.	
	2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti an-	
	che disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'ammini-	
	stratore o gli amministratori delegati, potranno compiere	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di am-	
	ministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nel-	
	la delega stessa.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e	
	in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite	
	dall'atto di nomina.	
	Art. 32 - Compensi degli amministratori	
	32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione,	
	ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari socia-	
	li e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fi-	
	ducia.	

	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	
	Art. 34 - Controllo legale dei conti	
	34.1 Verificatisi i presupposti di legge, per decisione dei	
	soci, la società potrà essere controllata da un collegio sin-	
	dacale o da un revisore unico.	
	Il collegio sindacale potrà essere composto da tre sindaci	
	effettivi e due sindaci supplenti nominati dall'assemblea,	
	la quale designa altresì il presidente e ne determina la re-	
	tribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi	
	e sono rieleggibili.	
	34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra	
	per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sin-	
	daci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Nei casi previsti dalla legge verrà nominato un revisore le-	
	gale.	
	Art. 35 - Disposizioni finali	
	35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso compor-	

	ta la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmen-	
	te tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne."".	
	* * * * *	
	La società è proprietaria dei seguenti beni mobili registra-	
	ti:	
	autovettura per trasporto di persone,FIAT IDEA,targato	
	DF130MG,telaio n.ro ZFA35000000147544,Portata Kw.59;	
	autovettura per trasporto di persone,FIAT PANDA,targata	
	CA748MH,telaio ZFA141A0001958209,Kw.40.	
	Pertanto esso costituito,nella spiegata qualità,autorizza il	
	competente Conservatore del Pubblico Registro Automobilisti-	
	co ad aggiornare e/o volturare,se necessario,i dati degli au-	
	tomezzi come sopra descritti,il tutto con esonero da ogni e	
	qualsiasi responsabilità a riguardo .	
	* * * * *	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la pa-	
	rola il Presidente dichiara chiusa la seduta.	
	Le spese del presente verbale e quelle dallo stesso dipenden-	
	ti vanno a carico della società.	

42 di 42